

N. R.G. 236/2023 P.U. sub/1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 91/2024
REP. N. 114/2024

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:

dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente
dott. Ottaviano Francesco - Giudice rel.
dott. ANTONIO ARBITTA - Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato sig. **Conz Ettore**, (CF CNZTTR57L03E506Y), nato a Lecce (LE), il 03.07.1957, e residente in Lecce (LE), in Via Vecchia Surbo, n. 59, nel procedimento R.G.P.U. n. 236/2023 sub/1

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII depositata in data 30.12.2023 dal sig. Conz Ettore;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, dott.ssa Albarosa Marigliano, sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Conz Ettore;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una situazione di forte sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, presentando una esposizione debitoria complessiva di € 217.533,91, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore della Crisi, dott.ssa Albarosa Marigliano;

considerato che il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni dato che il sig. Conz Ettore percepisce una **pensione mensile di circa € 1.000,00** al netto delle ritenute previdenziali e fiscali e che pertanto non risultano sufficienti neppure a coprire le **spese medie necessarie per il sostentamento della propria famiglia, quantificate in € 1.000,00;**

rilevato che nel corso dell'ultimo quinquennio il sig. Conz ha provveduto alla vendita delle attrezzature strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa per un importo complessivo di € 7.549,03, destinato a copertura parziale dell'esposizione debitoria maturata;

rilevato che il sig. Conz Ettore intende estinguere la propria posizione debitoria attraverso la liquidazione del proprio patrimonio immobiliare: liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore, e precisamente, la liquidazione degli immobili di esclusiva proprietà del debitore (valore di stima del lotto € 86.638,60) e liquidazione della quota degli immobili in comproprietà con il fratello, Conz Alessandro, ubicati in Lecce alla Via Vecchia Surbo (valore di stima € 174.060,82);

rilevata invece l'esiguità del proprio reddito mensile a fronte della composizione del proprio nucleo familiare non ha offerto nessuna utilità alla procedura rispetto al proprio reddito mensile (salvo somme eventuali recuperate dalla riscossione di crediti vantati dalla ditta individuale cancellata).

verificata, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata e la comparazione ad altra procedura di composizione della crisi, nella specie concordato minore;

precisato, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata non possono

ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni del sig. **Conz Ettore (CF CNZTTR57L03E506Y)**, nato a Lecce (LE) il 3.07.1957, e residente in Lecce in Via Vecchia Surbo, n. 59,

NOMINA

Giudice Delegato dott. Francesco Ottaviano;

Liquidatore la **dott. ssa Albarosa Marigliano**, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Lecce;

ORDINA

al debitore di depositare entro **sette giorni** i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità

familiari l'importo mensile di € 1.000,00, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice, con obbligo, pertanto, di versare gli importi eccedenti tali misura alla procedura di liquidazione controllata;

DISPONE

che il debitore sovraindebitato comunichi e documenti periodicamente al gestore della crisi/liquidatore le somme periodicamente percepite per consentire di verificare che venga versato alla procedura il dovuto;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII (nella specie a titolo esemplificativo: assegno di divorzio e condanna risarcimento danni) sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

INVITA

il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

RAMMENTA

All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 19 ~~07~~ 09 2024


Il Giudice est.

dott. Francesco Ottaviano



Il Presidente

dott.ssa Anna Rita PASCA



Depositate in Cancelleria
Ost. 10 SET 2024

